

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 974

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **RUSSO SPENA**

Riforma della disciplina relativa alla cittadinanza italiana

*Presentata il 21 giugno 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante « Nuove norme sulla cittadinanza », insieme al relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, mentre ha adeguato le sue norme al dettato costituzionale, ai mutamenti di sensibilità e di costume per ciò che concerne la parità fra i sessi, equiparando, per esempio, la figura del padre e della madre, è invece peggiorativa per quanto riguarda la possibilità di « acquisto » della cittadinanza italiana da parte dei cittadini stranieri extracomunitari. Per questi, infatti, la condizione per poter fare istanza di concessione della cittadinanza è di risiedere legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica, mentre la legge precedente prescriveva solo cinque anni e non faceva distinzione fra stranieri extracomunitari e comunitari. La legge attuale, al contrario,

discrimina pesantemente i primi rispetto ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea, per i quali è richiesta la residenza locale da almeno quattro anni.

Discriminatoria è la legge attuale anche rispetto a due altre categorie di stranieri, definite in base ad un criterio di discendenza. Lo straniero « del quale il padre e la madre od uno degli ascendenti in linea retta sono stati cittadini italiani per nascita » può ottenere la cittadinanza italiana se è residente in Italia da almeno tre anni (rispetto ai quattro o ai dieci degli stranieri « non di stirpe », rispettivamente comunitari ed extracomunitari); se presta servizio militare; se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato (per lo straniero che non sia di « stirpe italiana » in caso analogo occorrono cinque anni alle dipendenze dello Stato); se al raggiungimento della maggiore età, risiede in Italia da almeno due anni e dichiara di voler

acquistare la cittadinanza italiana. Al contrario, lo straniero che non avendo ascendenti italiani voglia ottenere la cittadinanza italiana al raggiungimento della maggiore età deve essere nato in Italia e deve averci risieduto continuativamente; inoltre chi sia nato in Italia da genitori stranieri è cittadino italiano per nascita solo se la legge dello Stato cui appartengono i genitori non prevede la « trasmissione » della cittadinanza al figlio nato all'estero: dunque solo perché altrimenti sarebbero apolidi.

Senza addentrarci nell'analisi puntuale del testo, l'illustrazione di questi pochi elementi già mostra quale sia lo spirito della legge; come in essa permangono criteri ispirantisi allo *jus sanguinis*, mentre lo *jus soli* è subordinato a condizioni fortemente restrittive. Un altro aspetto a nostro parere da riformare è l'istituto della concessione della cittadinanza: nella maggior parte dei casi, lo straniero che

voglia naturalizzarsi deve sperare che ciò gli venga concesso su proposta del Ministero dell'interno e per decreto del Presidente della Repubblica. I criteri di fondo che abbiamo inteso affermare in questo testo sono: è cittadino italiano per nascita chi è nato nel territorio italiano, anche se figlio di genitori ignoti, apolidi o stranieri, senza distinzione tra comunitari ed extracomunitari.

Può acquisire la cittadinanza italiana l'apolide o lo straniero — comunitario o extracomunitario — che risiede ininterrottamente da cinque anni nel territorio italiano. Chi acquista la cittadinanza italiana può conservare quella « d'origine ».

Quanto ai privilegi concessi allo straniero di « stirpe italiana », abbiamo limitato gli effetti dello *jus sanguinis* conservando solo i casi relativi al servizio militare ed al pubblico impiego alle dipendenze dello Stato.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. È cittadino per nascita:

- a) il figlio di padre o madre cittadini;
- b) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori cittadini italiani o stranieri;
- c) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

2. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.

### ART. 2.

1. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio nato al di fuori del territorio della Repubblica da madre o padre cittadino ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.

2. Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli per i quali la paternità o la maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti.

## ART. 3.

1. Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. Qualora l'adozione venga revocata, l'adottato conserva la cittadinanza italiana. Qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa.

## ART. 4.

1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:

*a)* se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;

*b)* se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana.

## ART. 5.

1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale.

2. Negli altri casi, acquista la cittadinanza italiana lo straniero o l'apolide che risieda legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, e previa deliberazione del Consiglio dei mi-

nistri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero, quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

ART. 6.

1. Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5:

*a)* la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II, III, del codice penale;

*b)* la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza dello Stato.

2. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.

3. L'acquisto della cittadinanza è sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera *a*).

ART. 7.

1. La cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell'interno a richiesta dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare.

ART. 8.

1. Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste dall'articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta può essere riproposta dopo due anni dall'emanazione del provvedimento.

2. L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza è preclusa quando dalla data di presentazione dell'istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di un anno.

3. Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.

#### ART. 9.

1. Il cittadino che possiede, acquista o riacquista la cittadinanza straniera conserva quella italiana, ovvero può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero.

2. Lo straniero che acquista la cittadinanza italiana può conservare la propria cittadinanza di origine, in conformità con la legge dello Stato di precedente appartenenza, ovvero può comunicare all'Ufficiale dello stato civile o alla competente Autorità consolare italiana la rinuncia alla cittadinanza di origine.

#### ART. 10.

1. Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico o una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato dall'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare.

2. Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico o una carica pubblica o abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza, perde la cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra.

## ART. 11.

1. Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:

*a)* se presta effettivo servizio militare o civile in sostituzione di quello militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;

*b)* se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare;

*c)* se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;

*d)* dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;

*e)* se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da un anno nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione di cui all'articolo 10, comma 1.

2. Nei casi indicati al comma 1, lettere *c)*, *d)*, ed *e)*, il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro dell'interno per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione può intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite.

## ART. 12.

1. I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se con-

vivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.

ART. 13.

1. L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto, salvo quanto stabilito dall'articolo 11 comma 2, dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste.

ART. 14.

1. L'apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili e agli obblighi del servizio militare.

2. Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni stabilite dalle legge, o dalle convenzioni internazionali è equiparato all'apolide ai fini dell'applicazione della presente legge, con esclusione degli obblighi inerenti al servizio militare.

ART. 15.

1. Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica se non per fatti posteriori alla data di entrata in vigore della stessa.

ART. 16.

1. Le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinuncia previste dalla presente legge sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante risiede o intende sta-

bilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonché gli atti o i provvedimenti inerenti alla perdita, alla conservazione, e al riacquisto della cittadinanza italiana vengono trascritti nei registri di cittadinanza e di essi viene effettuata annotazione a margine dell'atto di nascita.

#### ART. 17.

1. Il cittadino italiano, in caso di acquisto o riacquisto di cittadinanza straniera o di opzione per essa, deve darne, entro tre mesi dall'acquisto, riacquisto od opzione, o dal raggiungimento della maggiore età, se successivo, comunicazione mediante dichiarazione all'ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, ovvero, se residente all'estero, all'autorità consolare competente.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono soggette alla medesima disciplina di cui all'articolo 16.

3. Chiunque non adempia agli obblighi indicati al comma 1 è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni. Competente all'applicazione della sanzione amministrativa è il prefetto.

#### ART. 18.

1. Le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge sono emanate, entro un anno dalla sua entrata in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica.

#### ART. 19.

1. È abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge.

2. Restano salve le disposizioni, in quanto più favorevoli, previste da leggi italiane diverse, nonché da accordi internazionali.

ART. 20.

1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



Lire 500 = € 0,26



\*14PDL0008800\*